

Statuti societari, adeguati assetti e sistema dei controlli: verifiche da effettuare

Le recenti modifiche della disciplina delle società di capitali rendono opportuno effettuare una verifica non soltanto formale degli statuti societari, ma anche dell'intero sistema di governance, organizzazione e controllo dell'impresa.

Il punto centrale non è quello di procedere automaticamente alla modifica di tutti gli statuti o di introdurre nuovi organismi in ogni società.

L'obiettivo è invece verificare se la struttura societaria già esistente sia ancora **coerente con le nuove disposizioni, con le dimensioni dell'impresa e con i rischi effettivamente presenti nell'attività aziendale.**

La verifica dovrebbe quindi interessare tre ambiti strettamente collegati:

1. **statuto e governance societaria;**
2. **adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili;**
3. **coordinamento dei controlli interni e del sistema previsto dal D.Lgs. 231/2001.**

1. STATUTI SOCIETARI: NON SEMPRE DEVONO ESSERE MODIFICATI, MA DEVONO ESSERE CONTROLLATI

La riforma della disciplina delle società di capitali ha modificato e riorganizzato numerose disposizioni del Codice civile.

Questo non significa che ogni società debba necessariamente riscrivere il proprio statuto.

Significa, però, che è opportuno effettuare un **check-up dello statuto esistente**, verificando se le clausole siano ancora corrette e coerenti con il nuovo quadro normativo.

Cosa verificare

In particolare, è opportuno controllare:

- il sistema di amministrazione e controllo adottato;
- i riferimenti ad articoli del Codice civile modificati o rinumerati;
- le clausole che rinviano genericamente alla legge;
- le clausole che riproducono integralmente vecchie disposizioni normative;
- i requisiti richiesti ad amministratori e organi di controllo;
- le disposizioni sul divieto di concorrenza;
- eventuali clausole che possono generare dubbi interpretativi.

2. ALCUNI ESEMPI PRATICI SUGLI STATUTI

Vecchio riferimento normativo:

Uno statuto richiama un determinato articolo del Codice civile che, a seguito della riforma, è stato rinumerato.

La clausola non diventa automaticamente inefficace.

Se il contenuto della norma è stato semplicemente spostato, il riferimento può generalmente essere interpretato alla luce della nuova numerazione.

È comunque consigliabile aggiornare il testo alla prima occasione utile.

Clausola che riproduce la vecchia legge:

Più delicato è il caso in cui lo statuto non si limiti a richiamare una norma, ma ne riporti integralmente il vecchio contenuto.

In questo caso la clausola potrebbe continuare a valere come autonoma scelta dei soci anche dopo la modifica della legge.

Occorre, quindi, decidere se:

- mantenerla;
- modificarla;
- oppure sostituirla con un semplice rinvio alla normativa vigente.

Sistema di amministrazione e controllo:

Se lo statuto indica chiaramente il sistema adottato dalla società, potrebbe non essere necessario alcun intervento immediato.

Se, invece, lo statuto contiene formule generiche o alternative che non consentono di comprendere con certezza quale modello sia stato scelto, può essere opportuno modificarlo.

Requisiti degli amministratori e degli organi di controllo:

Quando lo statuto richiama requisiti previsti dalla precedente normativa, non è sempre sufficiente aggiornare il numero dell'articolo.

Occorre verificare se quel requisito:

- è ancora imposto dalla legge;
- non lo è più;
- oppure continua a essere richiesto autonomamente dallo statuto.



3. ADEGUATI ASSETTI: COSA SIGNIFICA IN CONCRETO

La normativa attribuisce sempre maggiore importanza agli **assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati**, richiamati dall'articolo 2086 del Codice civile.

Il concetto può apparire astratto, ma riguarda aspetti molto concreti della gestione quotidiana.

Una società dovrebbe essere organizzata in modo tale da consentire agli amministratori di conoscere tempestivamente:

- andamento economico dell'impresa;
- situazione finanziaria;
- debiti verso banche, fornitori, Erario ed enti previdenziali;
- crediti scaduti;
- disponibilità liquide;
- ordini e commesse;
- eventuali perdite;
- principali rischi aziendali;
- segnali di difficoltà finanziaria o perdita della continuità aziendale.

In concreto, cosa significa?

Un'impresa non deve necessariamente adottare strutture complesse.

Gli assetti devono essere **proporzionati alle dimensioni e alla complessità dell'attività**.

Piccola impresa

Per una società di piccole dimensioni può essere sufficiente, ad esempio:

- contabilità aggiornata;
- situazione periodica dei crediti e debiti;
- controllo delle disponibilità bancarie;
- verifica delle scadenze fiscali e contributive;
- budget finanziario essenziale;
- confronto periodico tra amministratore e consulenti.

Impresa più strutturata

Una società di maggiori dimensioni potrebbe invece necessitare di:

- budget annuale;
- reporting mensile o trimestrale;
- controllo di gestione;

- tesoreria;
- procedure autorizzative;
- organigramma;
- sistema di deleghe;
- monitoraggio dei rischi;
- procedure interne formalizzate.

Il concetto fondamentale è quindi la proporzionalità: non esiste un unico modello valido per tutte le imprese.

4. ESEMPIO DI ASSETTO NON ADEGUATO

Una società fattura 5 milioni di euro all'anno ma:

- non dispone di situazioni contabili infra-annuali;
- non controlla regolarmente i crediti scaduti;
- non predispone previsioni finanziarie;
- non verifica con anticipo le scadenze dei finanziamenti;
- scopre soltanto a fine anno di avere rilevanti problemi di liquidità.

In una situazione del genere, il problema non è soltanto il risultato negativo.

È soprattutto l'assenza di strumenti che consentano agli amministratori di **individuare tempestivamente il problema**.

5. ESEMPIO DI ASSETTO ADEGUATO

La stessa società potrebbe invece predisporre ogni mese un prospetto contenente:

- fatturato;
- margine;
- situazione bancaria;
- crediti scaduti;
- debiti verso fornitori;
- debiti fiscali e contributivi;
- rate dei finanziamenti dei successivi sei mesi;
- previsione degli incassi e dei pagamenti.

In questo modo l'amministratore può comprendere con anticipo se, ad esempio, nei successivi tre mesi si potrebbe verificare una carenza di liquidità e intervenire tempestivamente.

Questo è il senso concreto degli adeguati assetti: disporre delle informazioni necessarie prima che il problema diventi una crisi.

6. IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

La riforma rafforza inoltre l'attenzione sul sistema dei controlli interni e sulla gestione dei rischi. L'organo di controllo non deve limitarsi alla verifica formale della corretta tenuta della società.

Deve prestare attenzione anche:

- all'adeguatezza dell'organizzazione;
- al funzionamento delle procedure amministrative e contabili;
- al sistema dei controlli interni;
- alla capacità della società di individuare e gestire i principali rischi.

Ciò rende particolarmente importante il flusso informativo tra amministratori e organi di controllo.

7. RAPPORTI CON IL D.LGS. 231/2001

Un ulteriore aspetto riguarda il coordinamento tra il sistema dei controlli societari e il **Modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001**.

I due sistemi hanno finalità diverse.

L'organo societario di controllo vigila sul rispetto della legge e dello statuto, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'organizzazione societaria.

L'**Organismo di Vigilanza 231**, invece, ha il compito specifico di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello adottato per prevenire i reati che possono comportare responsabilità amministrativa della società.

Le due attività possono, però, sovrapporsi su diversi temi.

Ad esempio:

- procedure autorizzative;
- gestione dei pagamenti;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- sicurezza sul lavoro;
- gestione delle segnalazioni;
- controlli amministrativi;
- gestione dei rischi.

Per questo motivo è opportuno evitare duplicazioni e definire chiaramente chi deve controllare cosa.

8. ESEMPIO PRATICO: RISCHIO DI DUPLICAZIONE DEI CONTROLLI

Una società dispone di:

- collegio sindacale;
- revisore;
- responsabile amministrativo;
- internal audit;
- Organismo di Vigilanza 231.

Se ogni soggetto opera senza coordinamento, può accadere che più organismi controllino ripetutamente lo stesso processo, mentre altri rischi rimangono scoperti.

È, quindi, opportuno predisporre una **mappa dei controlli**, indicando per ciascuna area:

- quale rischio deve essere controllato;
- chi effettua il primo controllo;
- chi effettua il controllo successivo;
- chi riceve le informazioni;
- con quale periodicità;
- quali anomalie devono essere comunicate agli amministratori.

9. IL MODELLO 231 È OBBLIGATORIO?

Il D.Lgs. 231/2001 non impone indistintamente a tutte le imprese l'adozione di un modello organizzativo.

Tuttavia, con l'aumento dell'attenzione normativa sugli adeguati assetti, sui controlli interni e sulla gestione dei rischi, per alcune imprese diventa sempre più importante valutare se l'adozione del modello 231 rappresenti uno strumento opportuno nell'ambito del più ampio sistema di organizzazione e controllo.

La valutazione deve essere effettuata tenendo conto, tra l'altro:

- delle dimensioni dell'impresa;
- del settore di attività;
- dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- del numero dei dipendenti;
- dei rischi relativi alla sicurezza sul lavoro;
- della presenza di appalti e subappalti;
- delle modalità di gestione dei pagamenti;
- dell'esposizione ai reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

10. UNA VERIFICA UNITARIA È PREFERIBILE

Statuto, governance, adeguati assetti e Modello 231 non dovrebbero essere considerati come elementi completamente separati.

La società dovrebbe, invece, verificare se l'intero sistema sia coerente.

Ad esempio:

Statuto

stabilisce chi ha i poteri di amministrazione e rappresentanza.

Deleghe e procure

definiscono concretamente chi può compiere determinate operazioni.

Assetto amministrativo e contabile

consente di controllare tempestivamente l'andamento della società.

Procedure interne

stabiliscono come devono essere svolte le operazioni più delicate.

Modello 231

individua e presidia determinati rischi di commissione di reati.

Organi di controllo

verificano che il sistema funzioni effettivamente.

Questi elementi devono quindi essere coordinati tra loro.

11. COSA CONSIGLIAMO ALLE SOCIETÀ

Alla luce delle modifiche intervenute, riteniamo opportuno effettuare un controllo articolato su più livelli.

Check-up dello statuto

Verificare:

- vecchi riferimenti normativi;
- governance;
- requisiti degli amministratori;
- clausole sugli organi di controllo;
- disposizioni che riproducono norme modificate.

Check-up degli assetti

Verificare:

- aggiornamento della contabilità;
- controllo della liquidità;
- gestione dei crediti scaduti;
- situazione debitoria;
- budget e previsioni finanziarie;
- periodicità dei report agli amministratori.

Check-up dei controlli

Verificare:

- ruoli e responsabilità;
- deleghe;
- procedure interne;
- flussi informativi;
- coordinamento tra amministratori, sindaci, revisore e altri organismi di controllo.

Check-up 231

Per le imprese interessate:

- valutazione dei rischi-reato;
- verifica dell'eventuale Modello 231 esistente;
- aggiornamento delle procedure;
- coordinamento con l'Organismo di Vigilanza;
- verifica dei flussi informativi.

Le novità societarie non devono essere interpretate come un obbligo generalizzato di modificare tutti gli statuti o di introdurre strutture organizzative particolarmente complesse.

Il principio da seguire è piuttosto quello della **verifica concreta e proporzionata della singola società**.

Per alcune imprese sarà sufficiente aggiornare alcuni riferimenti statutari, per altre potrà essere necessario intervenire sulle deleghe, sul sistema di reporting o sulle procedure amministrative.

Per le realtà più strutturate potrà invece essere opportuno riesaminare complessivamente il sistema dei controlli, gli adeguati assetti e il coordinamento con il Modello 231.



STUDIO BMGR
DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI
BONAZZETTI S.r.l.

Lo Studio resta a disposizione per effettuare un check-up dello statuto e della governance societaria, verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e valutare il coordinamento con il sistema dei controlli e con il D.Lgs. 231/2001.

Cordiali saluti

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli